

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1042 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Augusto VANDERLEI, Marcello CORDOMA e della società A.S.D. MONTESILVANO CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:

Augusto VANDERLEI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Montesilvano Calcio a 5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1 bis, e 95, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle file della squadra della A.S.D. Montesilvano Calcio a 5, alla gara A.S.D. Montesilvano calcio a 5 – A.S.D. Scanno Calcio del 31.1.2026, valevole per il campionato Regionale di serie C1 di Calcio a 5, nonostante lo stesso fosse già tesserato ed avesse già partecipato a gare ufficiali, nel corso della stessa stagione sportiva, nelle file delle squadre delle società A.S.D. Rel Dem Calcio a 5 ed A.S.D. Riedil Hamok Futsal; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, sebbene ritualmente convocato, omesso di presentarsi all'audizione fissata dalla Procura Federale per la data del 15.5.2026, senza addurre alcun idoneo motivo ostativo;

Marcello CORDOMA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Montesilvano Calcio a 5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1 bis, e 95, comma 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che il sig. Vanderlei Augusto prendesse parte, nelle file della squadra della A.S.D. Montesilvano Calcio a 5, alla gara A.S.D. Montesilvano Calcio a 5 – A.S.D. Scanno calcio del il 31.1.2026 valevole per il per il campionato Regionale di serie C1 di Calcio a 5, nonostante lo stesso fosse stato già tesserato ed avesse già partecipato, nel corso della stessa stagione sportiva, a gare ufficiali nelle fila delle squadre delle società A.S.D. Rel Dem Calcio a 5 ed A.S.D. Riedil Hamok Futsal;

A.S.D. MONTESILVANO CALCIO A 5, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Augusto Vanderlei e Marcello Cordoma;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Augusto VANDERLEI,
 - Sig. Marcello CORDOMA,
 - Società A.S.D. MONTESILVANO CALCIO A 5, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marcello Cordoma;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Augusto VANDERLEI,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Marcello CORDOMA,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. MONTESILVANO CALCIO A 5;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò